

121. (Ordinanza di correzione delle sentenze)

Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo III:
Del processo di cognizione Capo II: Del procedimento davanti al tribunale Sezione I:
Dell'introduzione della causa Sezione II: Dell'istruzione della causa Sezione III: Della decisione
della causa 121. (Ordinanza di correzione delle sentenze)

Art. 121. (Ordinanza di correzione delle sentenze)

L'ordinanza di correzione delle sentenze è notificata alle parti a cura del cancelliere.

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello